



## BREVE NOTA DI LETTURA MANOVRA 2011 COME TRASMESSA AL QUIRINALE

4 LUGLIO 2011

### Art. 16

#### Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

1. La norma prevede che ai fini del consolidamento dei risparmi derivanti dalle misure in materia di pubblico impiego adottate con la manovra 2011-2013 (DL 78/2010), nonché per conseguire ulteriori risparmi, non inferiori a:

- 30 milioni di euro per il 2013;
- 740 milioni di euro per il 2014;
- 340 milioni di euro per il 2015;
- 370 milioni di euro a decorrere dal 2016;

con uno o più Regolamenti, adottati su proposta del Ministro dell'Economia e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, può essere disposta:

- a) La proroga al 31 dicembre 2014 delle norme limitative alle assunzioni per le amministrazioni centrali. **Si rammenta che le norme limitative alle assunzioni per le amministrazioni locali non hanno un limite temporale (per tale ragione non se ne prevede alcuna eventuale proroga).**
- b) La proroga al 31 dicembre 2014 delle disposizioni contenute nel DL 78/2010 che limitano la crescita dei trattamenti economici accessori del personale delle PA;
- c) La fissazione delle modalità di calcolo per l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017. **Ciò evidentemente lascia prevedere un ulteriore blocco della contrattazione per il triennio 2015-2017.**
- d) La semplificazione delle procedure di mobilità di personale tra le PA;
- e) La possibilità che l'ambito applicativo delle disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici accessori sia differenziato, all'esito di "apposite sessioni negoziali";
- f) L'inclusione di tutti i soggetti pubblici nell'ambito degli enti destinatari delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 6 del dl 78/2010 (riduzione dei costi delle consulenze, sponsorizzazioni, ecc.);

2. Nel caso in cui in sede di attuazione del precedente comma non vengano adottati i provvedimenti ivi previsti o si verificano risparmi inferiori, il Ministero dell'Economia provvede alla riduzione lineare delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
3. In ragione dell'esigenza di un effettivo perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica relativamente alla manovra 2011-2013, qualora provvedimenti giurisdizionali vanifichino gli effetti utili conseguenti le disposizioni ai cui al comma 2 (che impone il taglio degli stipendi superiori ai 90.000 euro) e al comma 22 (riguarda le amministrazioni statali) dell'art. 9 del dl 78/2010, i medesimi effetti finanziari sono recuperati nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.
4. La norma prevede che le assunzioni a tempo indeterminato e gli inquadramenti effettuati in base a disposizioni successivamente dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione antecedente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte.

I Comuni possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

Le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. **La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali** e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di

spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo

I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

### **Controlli per assenze per malattie**

Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

***Viene eliminata l'obbligatorietà in ogni caso della visita fiscale ora obbligatoria sin dal primo giorno solo quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.***

## **Art. 17**

### **Razionalizzazione della spesa sanitaria**

#### **Oneri per gli accertamenti medico legali**

In relazione alle risorse da assegnare alle PA a fronte degli oneri derivanti dagli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia effettuati dalle ASL:

- a) Per il 2011 e per il 2012 il Ministero dell'Economia è autorizzato a trasferire una quota del fondo sanità nel limite di 70 milioni, da iscrivere su appositi fondi da destinare alla copertura degli oneri sostenuti da amministrazioni diverse da quelle statali;

- b) A decorrere dal 2013, è disposta la decurtazione di una quota del fondo sanità pari a 70 milioni, quota che dovrà essere ripartita tra le varie PA per fare fronte agli oneri derivanti dagli accertamenti medico legali.

**La norma, rispondendo alle richieste avanzate dall'ANCI (sul punto era infatti attivo un tavolo in Conferenza Unificata richiesto proprio da ANCI e UPI) prevede una copertura degli oneri che ciascun Ente sostiene per gli accertamenti medico legali attraverso la decurtazione di una quota di 70 milioni dal fondo sanità.**

**Tale somma dovrà infatti essere ripartita tra le varie PA per fare fronte agli oneri derivanti dagli accertamenti medico legali, obbligatori in ogni caso secondo quanto previsto dal DL 112/2008.**

## **Articolo 20**

### **Nuovo Patto di stabilità interno: parametri di virtuosità**

#### **Patto di stabilità regionalizzato**

##### Comma 1

A decorrere dal 2012 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle regioni, delle province autonome, degli enti territoriali, degli enti e organismi strumentali e degli altri enti e organismi il cui funzionamento è finanziato dai predetti enti, possono essere concordate tra Stato e regioni e province autonome, previo accordo del consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'Anci e dell'Upi regionali. E' richiesto come condizione che la regione abbia rispettato il patto di stabilità interno in tutte e tre gli anni precedenti e che in uno dei tre anni non sia stata sottoposta ai piani di rientro dai deficit sanitari.

La regione nell'individuare il saldo valido ai fini del patto di stabilità interno deve rispettare i criteri europei. Inoltre la regione risponde del mancato raggiungimento dell'obiettivo attraverso un maggiore concorso alla manovra nell'anno successivo in misura pari allo sfornamento complessivo conseguito. Restano ferme le sanzioni vigenti a carico degli enti responsabili del mancato rispetto del patto e il monitoraggio a livello centrale.

A monitorare l'applicazione del comma sarà la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica con il supporto tecnico della Copaff.

Con decreto MEF d'intesa con la Conferenza unificata sono stabilite entro il 30 novembre 2011 le modalità di attuazione.

## **Riparto della manovra secondo criteri di virtuosità per i Comuni**

### Comma 2

Per ripartire gli importi della manovra fissati dal comma 5 nonché dall'articolo 14 del decreto legge 78/2010, tra i soggetti del singolo livello di governo, gli enti sono ripartiti con decreto MEF d'intesa con la Conferenza Unificata, in **quattro classi** sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

- Rispetto del patto nell'ultimo triennio;
- Rapporto tra spesa in conto capitale, finanziata con risorse proprie, e spesa corrente;
- Incidenza spesa del personale sulla spesa complessiva e numero di dipendenti sulla popolazione residente;
- Situazione finanziaria dell'ente, anche in riferimento all'evoluzione della stessa nell'ultimo triennio;
- Misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere;
- Livello di spesa per le auto di servizio nel triennio precedente;
- Numero di sedi e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero;
- Autonomia finanziaria;
- Tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;
- Rapporto di corrispondenza tra trasferimenti statali o quote di gettito devoluto e maggiori entrate da contrasto all'evasione fiscale.

### Comma 3

Gli enti che si collocano nella classe più virtuosa, fermo restando l'obiettivo di comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati a decorrere dall'anno 2013 dal comma 5 del presente decreto.

Gli enti locali di cui al primo periodo conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a quello risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009 della percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo 1, commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Per gli stessi enti il contributo alla manovra per il 2012 può essere ridotto con decreto MEF d'intesa con la CU in modo che non derivino effetti negativi in termini di indebitamento netto superiori a 200 milioni di euro.

#### Comma 4

Fino all'entrata in vigore del nuovo patto di stabilità nel rispetto del federalismo fiscale fondato sui saldi, sulla virtuosità degli enti e sulla riferibilità delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica **le misure previste dall'articolo 14 comma 1 Decreto Legge 78/2010 per l'anno 2013 sono estese agli anni 2014 e successivi**

#### Comma 5

Ai fini del comma 4 i Comuni **con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono con ulteriori misure** in termini di fabbisogno e di indebitamento per 1000 milioni per il 2013 e per 2000 milioni a decorrere dall'anno 2014.

#### Comma 6

Nei confronti degli enti collocati nella classe dei più virtuosi, nonché nella classe immediatamente successiva, non si applica per gli anni 2013 e successivi quanto previsto nel successivo comma 7 e 8.

#### Comma 7

##### **Per i comuni**

I fondi previsti dal decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale, Fondo sperimentale di riequilibrio (art 2) e fondo perequativo (art 13), e i trasferimenti spettanti ai comuni della Sicilia e della Sardegna (compresa la compartecipazione Irpef) **sono ridotti** per l'anno 2013 di 1000 milioni di euro e di 2000 per gli anni 2014 e successivi. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 giugno 2012, è stabilita la riduzione complessiva da apportare ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e dei Comuni della Sardegna e della Sicilia

Gli importi complessivi previsti dal presente comma sono rideterminati, nel limite massimo del 50% con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per effetto dell'applicazione del comma 6.

E' disciplinata la riduzione per le province.

#### Comma 8

La riduzione dei trasferimenti degli enti della Sicilia e della Sardegna è ripartita proporzionalmente.

Comma 9

**Irrigidimento delle modalità di calcolo delle spese di personale (indicatore 40%).**

Viene specificato che vanno incluse nel calcolo della voce spese di personale le spese relative alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica; ad esclusione delle quotate.

**Commi 10 – 11 - 12 Rafforzamento misure sanzionatorie patto di stabilità**

Sono nulli i contratti e gli atti elusivi del patto di stabilità interno. Tale nullità si applica ai contratti e gli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

**Ulteriore sanzione** pecuniaria per amministratori (10 volte indennità) e responsabile finanziario (3 mensilità) *“Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive...”*

Comma 13

Ai fini della **dismissione delle società dei comuni minori** (fino a 30.000 abitanti) si elimina la previsione del DPCM. Pertanto al norma prevista dal comma 32 del d.l. 78 diventa immediatamente applicabile.

Commi 14-15

Contengono norme specifiche per le Regioni

Comma 16

**Sanzione patto di stabilità** taglio trasferimenti erariali viene traslata al Fondo sperimentale di riequilibrio. Nel caso di incapienza gli enti sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Comma 17

Contiene norme per il piano di rientro del Comune di Roma